

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90281000738
NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE ACCADEMIA DEL PORTAMENTO ALE SUNNY

TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO VIA CHIANTI 83

CAP 74020
COMUNE LEPORANO

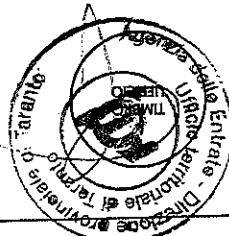
PROV. TA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE PNTMLS79E56E986L

CODICE CARICA 1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE PENTASSUGLIA MARIA ALESSIA



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT TARANTO

DATA 13/10/2023
IL FUNZIONARIO

Atto privato S. e N. 16/11
Registrato il 13-10-2023
Esente da bollo e imposta di registro
ex art 82 D.Lgs 117/2017



Associazione di volontariato Accademia del portamento ALE Sunny

Il giorno 11/10/2023, tra i signori:

Pentassuglia Martino nato a Crispiano (TA) il 3/5/1953 residente in Crispiano (TA) in via monsignore Caforio 16

Manco Antonietta, 25/05/1957 nata a Taranto CF MNCNNT57E65L049R residente in Crispiano (TA) in via monsignore Caforio 16

Marco Pentassuglia nato il 30 marzo 1995 a Martina Franca (TA) CF PNTMR9C95C30E986F residente in via monsignore Caforio 16

Pentassuglia Cataldo nato a Crispiano 22/03/1933 C.F. PNTCLD33C22D171T residente in Crispiano (TA) in via monsignore Caforio 16

Convertino Maria Argentina nata il 01/01/1937 a Crispiano (TA) CF CNVMRG37A01D171B residente in Crispiano (TA) in via monsignore Caforio 16

Mancone Giuseppe nato il 27/09/2003 a Taranto CF MNCGPP03P27L049T residente in Leporano (TA) via Chianti 83

Pentassuglia Maria Alessia nata il 16/05/1979 a Martina Franca (TA) CF PNTML579E56E986L residente in Leporano (TA) via Chianti 83

e del D Lgs 117/2017 denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ACCADEMIA DEL PORTAMENTO ALE SUNNY"

1. La sede dell'associazione è stabilita in Leporano via Chianti 83.

2. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: contribuire alla lotta all'emarginazione di persone con forme di disagio psico-fisico, nonché di tipo sociali ed economici, quali donne vittime di violenza fisica e psicologica, che vivono in condizioni di disagio economico, sociale e culturale, minori a rischio di devianza, ragazze madri con condizioni di precarietà economica e sociale, ecc.

3. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promuovere, organizzare ed incentivare corsi ed eventi culturali aventi per oggetto il

5. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2023, gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di

ogni anno.

6. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per il primo triennio nelle persone dei signori:

Pentassuglia Maria Alessia	PRESIDENTE
Mancone Giuseppe	CONSIGLIERE
Manco Antonietta	CONSIGLIERE

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.

7. I soci fondatori determinano, il primo anno il contributo associativo in euro 50,00 (cinquanta/00) per

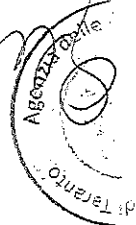
ogni socio.

8. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello statuto e del presente atto costitutivo dell'associazione presso le autorità competenti.

9. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono

a carico dell'associazione, che le assume.

Letto, accettato e confermato si sottoscrivono:



Manco Antonietta
Giuseppe Mancon

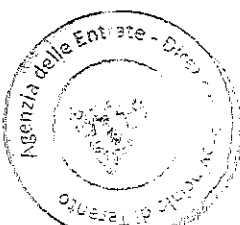
[Signature]

Manco Antonietta

Giuseppe Mancon

Manco Antonietta

Giuseppe Mancon



UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 13/10/23

imposte liquidate per € 0,00

per n°

anni

Modello

Andria 10/2015

Firma su delega del direttore Provinciale

MODELLO STATUTO - ODV

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Associazione di volontariato Accademia del portamento ALB Sunny" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. L'associazione "Associazione di volontariato Accademia del portamento ALB Sunny",

più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; Ed in particolare persegue le seguenti finalità: contribuire alla lotta all'emarginazione di persone con forme di disagio psico-fisico, nonché di tipo sociali ed economici, quali donne vittime di violenza fisica e psicologica, che vivono in condizioni di disagio economico, sociale e culturale, minori a rischio di devianza, ragazze madri con condizioni di precarietà economica e sociale, ecc.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promuovere, organizzare ed incentivare corsi ed eventi culturali aventi per oggetto il miglioramento del portamento della persona, quale condizione sia di promozione del benessere fisico, legato ai benefici di una corretta postura e prevenzione di dolori muscolari

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente

sociali.

- promuovere iniziative di occupazione del tempo libero, servizi di accompagnamento e iniziative legate a favorire l'integrazione sociale e di contro a combattere l'emarginazione; organizzare e promuovere servizi di integrazione scolastica ed extrascolastica per i bambini e i ragazzi, servizi dopo scuola, ecc, al fine di fornire un supporto alle famiglie con elementi di precarietà economiche e sociali; realizzare ed implementare un apposito portale internet; svolgere qualsiasi altra iniziativa utile, nonché collaborare e/o partecipare ad iniziative promosse da altri enti non profit, privati o istituzionali, per il raggiungimento degli scopi sociali.
- la promozione di ogni forma di volontariato attivo, anche attraverso collaborazioni con altri enti di volontariato e non profit;

sociali;

- qualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; gestire centri di accoglienza, centri diurni, socio educativi, ricreativi, centri sociali per persone anziane, case famiglia, centri di prima accoglienza, centri di ascolto per donne maltrattate, centri di ascolto per extracomunitari, ed ogni altra struttura legata ai servizi educativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

educazione, istruzione e formazione professionale, formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, oltre che alla povertà educativa; lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria di tipo domiciliare

salute fisica e psicologica.

- promuovere la conoscenza dei differenti disturbi alimentari che possono riguardare in modo particolare i giovani ma non esclusivamente, l'individuazione di sintomi, origini e potenziali conseguenze, nonché la conoscenza dei principali metodi di cura, tra cui la terapia cognitiva comportamentale, la terapia di gruppo e familiare, poiché guarire da soli non è sempre possibile, ma necessita una richiesta di aiuto a figure professionali quali uno psicoterapeuta o altro esperto in disturbi alimentari, al fine di tutelare la propria salute fisica e psicologica.
- il grado di apprezzamento di sé stessi e di autostima.

d'animo, di influenzare le capacità di memoria e i processi di metacognizione, di aumentare sia di promozione del benessere psicologico inteso come sviluppo della capacità di influenzare processi emotivi e cognitivi, di riconoscere e assumere determinati stati scheletrici come mal di schiena, dolore al collo, spalle e miglioramento della respirazione,



dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione,

Diritti e doveri dei soci

riunione.

di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato

socio è annotata nel libro soci.

Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il

annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa

sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non

e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come

gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono

Soci

secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.

spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse

e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi,

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o quali è ammessa questa modalità di rimborso.

delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

esclusivamente per fini di solidarietà.

ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta

Volontari

all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di intern; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

Perdita della qualità di socio

patrimonio della stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono e attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai associati, dagli enti associati.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti

Consiglio Direttivo

discusso da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del scrutinio segreto su scheda.

normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede

Art. 21. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

dell'associato che partecipa e vota.

del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- sociali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi retribuzioni;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e
- conferisce procure generali e speciali;
- all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge tra i propri componenti il presidente;

Nello specifico:

non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che

nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne

riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblée che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

social.

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Norma finale

eventuali variazioni.

eventuali variazioni.

Scrisse
per me
Mr George
¹² d'Amore Antomelli

Scrisse per me
George Antomelli
d'Amore Antomelli